

Dispositivo

L'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che esoneri dall'imposta sul valore commerciale degli immobili situati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le società che hanno la sede sociale nel territorio di tale Stato e che subordini detta esenzione, per una società la cui sede si trovi nel territorio di uno Stato terzo membro dello Spazio economico europeo, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra detto Stato membro e tale Stato terzo allo scopo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza dell'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettate le società stabilite nel territorio di uno Stato membro.

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009, pag. 12.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Idryma Typou AE/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Causa C-81/09) (¹)

(Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Diritto delle società — Prima direttiva 68/151/CEE — Società per azioni appartenente al settore della stampa e della televisione — Società e azionista che detiene più del 2,5 % delle azioni — Ammenda amministrativa congiunta e solidale)

(2010/C 346/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Idryma Typou AE

Convenuto: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 1, della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei

terzi (GU L 65, pag. 8) — Disposizione nazionale che istituisce una responsabilità in solido tra la società per azioni del settore della stampa e della televisione e i suoi azionisti che detengano più del 2,5% del capitale sociale per il pagamento delle ammende amministrative inflitte in connessione con l'attività della società

Dispositivo

1) La prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come l'art. 4, n. 3, della legge n. 2328/1995, «Regime giuridico delle televisioni private e delle radio locali, regolamentazione delle questioni connesse al mercato radiotelevisivo e altre disposizioni», come modificata dalla legge n. 2644/1998, «relativa alla prestazione di servizi radiofonici e televisivi a pagamento», secondo cui le ammende previste ai commi precedenti di tale articolo per la violazione della normativa e delle regole deontologiche a disciplina del funzionamento delle emittenti televisive vengono inflitte, congiuntamente e solidalmente, non soltanto alla società titolare della licenza di costituire e gestire un'emittente televisiva, ma anche a tutti i soci detentori di un pacchetto azionario superiore al 2,5% del capitale.

2) Gli artt. 49 TFUE e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a tale normativa nazionale.

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat — Austria) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel

(Causa C-97/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Artt. 24, n. 3, e 28 decies — Direttiva 2006/112/CE — Art. 283, n. 1, lett. c) — Validità — Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE — Principio della parità di trattamento — Regime particolare delle piccole imprese — Franchigia dall'IVA — Diniego di concessione del beneficio della franchigia ai soggetti passivi residenti in altri Stati membri — Nozione di «cifra d'affari annua»)

(2010/C 346/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien